DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO E DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE

Art. 16

Onere finanziario per la gratuità del giudizio e per il patrocinio a spese dello Stato

I fondi necessari per l'applicazione degli articoli della presente legge relativi alla gratuita' del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato sono stanziati sullo apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. L'onere a carico dello Stato derivante dagli articoli predetti dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1973 e' previsto in lire 1.000 milioni.

Versione in vigore dal 12 dicembre 1973, non più in vigore dal 1 luglio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
Estremi	Legge 11 agosto 1973, n. 533
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-delle-controversie-individuali-di-lavoro-e-delle/art-16-onere-finanziario-per-la-gratuita-del-giudizio-e-per-il-patrocinio-a/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it